

DDL di delega sulla riforma del lavoro: esame al Senato

16 Aprile 2014

E' all'esame della Commissione Lavoro del Senato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge del Governo recante: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" ([DDL 1428/S](#), Presidente Relatore il Sen. Maurizio Sacconi del Gruppo parlamentare NCD).

Il provvedimento prevede una serie di **disposizioni di delega al Governo** per riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali; rivedere i servizi del lavoro e le politiche attive; semplificare le procedure e gli adempimenti; riordinare le forme contrattuali in materia di lavoro; riordinare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, vengono previsti, tra l'altro, i seguenti **criteri direttivi**:

Riforma ammortizzatori sociali

con riferimento agli **strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro**:

- impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo d'azienda;
- necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;
- **semplificazione delle procedure burocratiche**, con la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione;
- revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;
- riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
- **revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà** (art.3 L.92/2012).

con riferimento **agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria**:

- **rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)**, con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla storia contributiva del lavoratore;
- **universalizzazione** del campo di applicazione dell'**ASpl**, con **estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**;

Servizi del lavoro e politiche attive

- razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti;
- razionalizzazione degli **incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità**, con previsione di una cornice giuridica nazionale quale punto di riferimento per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
- istituzione di **un'Agenzia nazionale per l'occupazione**, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui affidare le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl. Viene previsto, altresì, il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia.

Semplificazione delle procedure e degli adempimenti

- **razionalizzazione e semplificazione procedure e adempimenti** - anche mediante abrogazione di norme - **connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro**, *"con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo"*;
- eliminazione e semplificazione, anche con norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi";
- rafforzamento sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione documenti cartacei;
- **revisione del regime delle sanzioni**, *"tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale"*;

Riordino delle forme contrattuali

- **individuazione ed analisi delle forme contrattuali esistenti**, per valutarne la coerenza con il tessuto occupazionale ed il contesto produttivo, in funzione di eventuali interventi di semplificazione;
- **redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali** dei rapporti di lavoro, semplificate che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
- introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del **compenso orario minimo**, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- previsione della possibilità di **estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio** per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi.

Maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro

- incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la **flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività**, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
- **ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità**, per valutarne una revisione al fine di garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi.

Nel testo vengono, altresì, dettate **disposizioni procedurali sull'esercizio delle deleghe**, con cui si prevede, tra l'altro, che gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati

anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal testo, potranno essere adottate disposizioni integrative e correttive degli stessi.